



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 35/1 del 12.8.2021**

**Criteri e modalità di intervento per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e delle sagre paesane, di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

La Regione, in considerazione del protrarsi della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, con L.R. 5 maggio 2021, n. 9, al fine di favorire la ripresa del sistema economico e la salvaguardia del lavoro, autorizza la concessione di una indennità una tantum a favore di operatori del settore delle feste e sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Resta inteso che l'indennità una tantum è da intendersi al di fuori di un rapporto di corrispettività e la finalità ultima del legislatore è rivolta a rimuovere situazioni di "disagio sociale".

Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive e criteri di attuazione, si intendono equipollenti le seguenti espressioni:

"legge": legge regionale n. 9/2021;

"Assessorato": Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

"soggetto proponente": soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 5.5.2021 n. 9, a richiedere ed ottenere i contributi previsti dalla stessa;

"attivo": in stato di attività;

"DIT": domanda di indennità telematica;

"SIL": Sistema Informativo Lavoro.

### **Art. 2 - Beneficiari**

I contributi (indennità una tantum) previsti dalla legge sono concessi agli operatori del settore delle feste e sagre paesane, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attivi al momento della presentazione della richiesta della DIT, con l'esclusione di quelli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge a compensazione del mancato reddito.

### **Art. 3 - Importo dell'una tantum**

L'importo del contributo una tantum è pari a euro seimila per ciascun soggetto proponente, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge, a compensazione del mancato reddito per il periodo di tempo ricompreso dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Pertanto, al singolo destinatario ultimo non si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

attribuirà il codice CUP, in quanto identificabili e riferibili esclusivamente a mere indennità per il mancato reddito. Non si attribuirà il codice identificativo RNA-COR, in quanto le indennità non sono tecnicamente inquadrabili nella veste di “aiuti alle imprese” o “aiuti finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività delle imprese”, e, pertanto, non potrebbero rientrare nel novero dei contenuti normativi, così come meglio rappresentati dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 e neanche nel novero dei Regolamenti *de minimis*, o in esenzione. La norma tutela principalmente la forza lavoro per evitare il suo depauperamento per tutto il periodo di totale inattività.

#### **Art. 4 - Presentazione e requisiti di ammissibilità della domanda**

La **DIT** per l'ottenimento del contributo previsto dalla legge, deve essere compilata esclusivamente attraverso i servizi on line del **SIL** secondo le modalità e i form online predisposti dall'Amministrazione regionale, all'indirizzo: [www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it).

I soggetti proponenti dovranno:

- a) accedere al **SIL** Sardegna, utilizzando il proprio Codice Fiscale/Partita IVA, all'interno dell'area dedicata del portale [www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it).

I Soggetti già registrati presso il SIL Sardegna possono utilizzare le credenziali d'accesso già in loro possesso.

- b) compilare la **DIT** esclusivamente attraverso i servizi online del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all'indirizzo: [www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it).

I soggetti proponenti dovranno disporre di:

1. una casella di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da un gestore autorizzato;
2. firma elettronica digitale in corso di validità del legale rappresentante rilasciata da un certificatore, come previsto all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005;
3. nel caso in cui il soggetto proponente non sia in possesso della firma elettronica digitale, la **DIT** potrà essere sottoscritta a firma autografa e alla medesima dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

Ulteriori o alternative modalità saranno specificate nell'avviso pubblico.

#### **Art. 5 - Condizioni per la concessione del contributo**

Possono presentare le domande:

- A. lavoratori autonomi, con o senza Partita Iva, operatori del settore delle feste e sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o che abbiano in corso un procedimento riferiti a tali situazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- B. che non siano destinatari della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008;
- C. che non siano sottoposti a procedimento per l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- D. che non abbiano avuto condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp.

#### **Art. 6 – Modalità istruttorie**

La procedura di valutazione delle domande è di tipo a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 123/1998.

La verifica di ammissibilità delle **DIT** verterà sulla base dei contenuti e relativi allegati.

L'ordine cronologico di invio costituirà unico elemento di priorità.

Eventuali integrazioni potranno essere richieste e dovranno essere riscontrate entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. Il mancato adempimento a quanto sopra comporterà il rigetto della **DIT**.

#### **Art. 7 - Modalità di erogazione**

Con determinazione del Direttore del Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese, ai sensi della L.R. n. 31/1998, verrà disposto l'impegno e la successiva liquidazione dell'indennità una tantum a favore dei soggetti proponenti (destinatari ultimi) risultanti in regola con le prescrizioni del bando, nei limiti della dotazione finanziaria prevista.

L'imputazione della relativa spesa è attribuita agli stanziamenti iscritti nel cap. SC 08.8824, missione 15 programma 03.